

Sentenza N. 51 del 9 marzo 2012

Materia: Ordinamento civile

Giudizio: Legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: Asserita violazione degli articoli 97, 117, commi secondo, lettera l), e terzo della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Articolo 11, commi 1 e 10, della legge della Regione Molise 24 marzo 2011, n. 6 (Norme sull'organizzazione dell'esercizio di funzioni e compiti amministrativi a livello locale. Soppressione delle comunità montane).

Esito: Dichiarazione di illegittimità costituzionale

La prima questione è sollevata nei confronti dell'articolo 11, comma 1, della legge della Regione Molise, con il quale viene stabilito che: *"L'amministrazione regionale e gli enti da essa dipendenti ricoprono i posti vacanti delle rispettive dotazioni organiche, ricorrendone i presupposti di legge, prioritariamente attraverso la mobilità del personale a tempo indeterminato e LSU delle sopresse Comunità montane, in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle norme di settore disciplinanti l'utilizzazione dei lavoratori socialmente utili"*.

La Corte, dopo aver evidenziato che l'art. 30 del d.lgs 165/2001 sia applicabile soltanto al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha dichiarato illegittima la norma impugnata, rilevando (coerentemente con la sua precedente giurisprudenza) la necessità del concorso pubblico (art. 97 Cost.), sia nel caso di nuovo inquadramento di dipendenti già in servizio, sia nel caso della trasformazione di rapporti non di ruolo in rapporti di ruolo e riaffermando, inoltre, che il legislatore può derogare al principio del concorso soltanto ponendo limiti percentuali a tali assunzioni e richiedendo la sussistenza di requisiti afferenti alla peculiarità delle funzioni da svolgere ed alle necessità funzionali dell'amministrazione.

La Corte ha anche accolto la censura dell'art. 11, comma, 1 in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), in quanto la disposizione in argomento, andando ad incidere sulla regolamentazione del rapporto precario e determinando un nuovo rapporto giuridico a tempo indeterminato, detta una disciplina che rientra

nell'ordinamento civile, ambito materiale riservato alla competenza esclusiva dello Stato.

E' stata ritenuta fondata anche la questione, sollevata nei confronti dell'art. 11, comma 10, ai sensi del quale la Regione destina risorse finanziarie al fine di promuovere la stabilizzazione dei lavoratori LSU in servizio presso le sopresse comunità montane.

Relativamente a questa seconda questione, confermando nuovamente la sua precedente giurisprudenza, la Corte ha dichiarato illegittima la disposizione regionale, in violazione dell'art. 117, terzo comma Cost., per contrasto con i principi fondamentali stabiliti in materia di coordinamento di finanza pubblica, espressi dall'articolo 17, comma 10, del d.l. n.78/2009, conv. in legge 102/2009, che richiedono, per le possibili assunzioni, l'adozione di procedure concorsuali e di limiti quantitativi (numerici) e qualitativi (requisiti).